



**Ministero per i Beni e le  
Attività Culturali**

*Direzione Generale per i Beni  
Archeologici*

via del S. Michele a Ripa, 22 - 00153 Roma  
tel. 06.58434700 fax 06.58434601  
e-mail [DG-BA@beniculturali.it](mailto:DG-BA@beniculturali.it)

Roma, li

18/9/2008

n. 8763 Alleg. 2

A:

Tutte le Soprintendenze per i Beni Archeologici  
LORO SEDI

Risposta a nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

clan 28.01.00/5.2

Tutte le Direzioni Regionali per i Beni Culturali  
e Paesaggistici  
LORO SEDI

e. p.c.

Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici  
Gabinetto dell'On.le Ministro  
SEDE

Ufficio Legislativo  
SEDE  
(rif. UDC 11332 del 26.06.2008)

Segretariato Generale  
SEDE  
(rif. nota 10367 del 14.08.2008)

Direzione Generale per i Beni Architettonici e per  
il Patrimonio Storico e Artistico e per i beni  
Etnoantropologici  
SEDE

*Oggetto: Depositi di materiali archeologici presso Musei di Enti locali. Criteri generali e procedure.*

In anni recenti si è largamente diffusa presso molte Soprintendenze per i Beni Archeologici la prassi di affidare in deposito a Musei di Enti locali o altri soggetti, con autorizzazione formale del Ministero (ma talvolta anche senza di essa), materiali archeologici di proprietà statale. In molti casi, anche a seguito di accordi interistituzionali, si è proceduto alla creazione ex novo di Musei misti, con materiali statali in immobili di proprietà aliena.

Come è stato chiarito dall'Ufficio Legislativo con la nota 11332 del 26 giugno u.s., la praticabilità della prassi del deposito di materiali archeologici presso Musei di Enti locali trova ancora legittimazione nelle disposizioni, applicabili in forza dell'art. 130, comma 1 del D. Legislativo 42/2004, degli artt. 114 e 121 del R.D. 30.01.1913 n. 363, nonché nell'art. 89, comma 6, del D. Legislativo 42/2004.

L'art. 114 del R.D. 30.01.1913 n. 363 e l'art. 89, comma 6, del D. Legislativo 42/2004 si riferiscono alla fattispecie dei soli materiali provenienti "come quota spettante allo Stato su cose scoperte in scavi di cui fosse stata concessa licenza a privati o ad Enti della medesima Provincia o

"Comune" nel caso della prima norma citata, ed, analogamente, alle sole cose rinvenute a seguito di "concessione di ricerca" nel secondo caso.

Resta pertanto applicabile ai casi generali, e peraltro più frequenti, di materiali di proprietà statale provenienti da scavi regolari o da rinvenimenti fortuiti, la previsione dell'art. 121 del R.D. 30.01.1913 n. 363 che recita: "*Le cose provenienti da scavo o scoperta fortuita che per qualsiasi titolo spettino allo Stato saranno destinate ad istituti governativi della regione donde provengono. In casi eccezionali il Ministro dell'Istruzione, su parere conforme del Consiglio Superiore, potrà destinarle ad altro Istituto.*"

*Oltre al caso speciale, di cui all'art. 17, ultimo comma della legge [trattasi della L. 364 del 20.06.1909, ed il comma è sempre relativo ai materiali provenienti da scavi in concessione], potrà il Ministero consentire, sul parere conforme del Consiglio predetto, che tali cose siano lasciate in deposito, dietro ogni altra più ampia garanzia di custodia, ad istituti comunali e provinciali della regione in cui vennero scoperte".*

E' opinione di questo Ministero che, in attesa che si concretizzino le condizioni per attuare direttamente negli istituti museali statali la valorizzazione secondo i dettami degli artt. 112 e 115 del Codice, possano tuttora ricorrere in alcuni casi le condizioni e l'opportunità, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato ed Enti locali nell'opera di valorizzazione del patrimonio culturale, di procedere ad ulteriori depositi in Musei di Enti locali della regione di rinvenimento, previa redazione ed approvazione di un progetto di valorizzazione e la formalizzazione di un accordo di valorizzazione includente il deposito dei beni.

A tal fine, al fine di dare uniformità all'azione dell'Amministrazione in una materia così delicata, sentito il Segretariato Generale nonché l'Ufficio Legislativo, si è ritenuto opportuno redigere e con la presente inviare a codesti Uffici la seguente circolare illustrativa dei criteri e delle procedure da seguire:

1. Richiesta al Ministero dell'Ente interessato al deposito per il tramite della competente Soprintendenza Archeologica, dandone conoscenza altresì alla Direzione Regionale competente e a questa Direzione Generale. L'istanza deve essere corredata:
  - a. dalle deliberazioni formali circa la volontà dell'Ente di ottenere il deposito (delibera di giunta comunale o analogo atto);
  - b. da un progetto di valorizzazione, completo di piano di gestione, ai sensi dell'art. 115, commi 1 e 2 del D.Lgs. 42/2004 in quanto il deposito si configura come forma di valorizzazione a iniziativa pubblica in forma diretta.
2. La Soprintendenza esegue un'esauriente istruttoria di quanto sopra enunciato in relazione all'importanza del Museo locale, all'idoneità degli spazi espositivi alla raccolta e alla custodia dei beni, alle garanzie circa le necessarie condizioni di sicurezza e conservazione, alla sussistenza (anche da parte di un eventuale soggetto gestore in forma consortile pubblica) dei requisiti di "adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e la disponibilità di idoneo personale tecnico".

I principi introdotti dagli artt. 112 e 115 del Codice impongono di valutare l'adeguatezza dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari dell'ente interessato e del progetto di valorizzazione da esso proposto. Tra i requisiti di cui tenere conto, particolare attenzione dovrà esser posta all'esame di quelli previsti da eventuali leggi regionali sui musei degli enti locali entrate in vigore dopo l'adozione dell'Atto di indirizzo di cui al DM 10.5.2001 sugli standard museali pubblicato sul supplemento ordinario n. 238 allegato alla GU n. 244 del 19.10/2001). In particolare si dovrà porre attenzione alla presenza nello statuto del Museo di un fondo di dotazione o, in ogni caso, alla previsione di adeguate risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento, per le attività di conservazione catalogazione, didattiche e di comunicazione, indispensabili alla vita di un museo. Si dovrà inoltre esaminare

la dotazione del personale di cui il Museo dispone, in forma anche consortile, e valutarne l'idoneità in rapporto alle sue esigenze. Particolare cura dovrà essere posta nell'esame delle misure di prevenzione e delle misure di sicurezza attiva e passiva, all'analisi dei rischi e alla valutazione delle misure di prevenzione più idonee.

3. Compiuta l'istruttoria, essa verrà trasmessa alla Direzione Regionale competente.
4. La Direzione Regionale, sentite eventualmente le altre Soprintendenze competenti sullo stesso territorio, trasmetterà con il proprio parere l'istruttoria della Soprintendenza Archeologica alla Direzione Generale per i Beni Archeologici (nonché a quella per i Beni Architettonici e per il Patrimonio storico artistico, nel caso di beni provenienti da scavo archeologico di età post-antica).
5. La Direzione Generale per i Beni Archeologici, sentito - nei casi di opere o di complessi di speciale rilevanza o altri casi particolari quali le richieste di deposito che possano determinare situazioni conflittuali tra enti a vario titolo interessati - il Comitato Tecnico-Scientifico per i Beni Archeologici, valuterà se rilasciare l'autorizzazione al deposito. e comunicherà l'esito della propria valutazione alla Direzione Regionale.
6. In caso di valutazione positiva con **rilascio dell'autorizzazione**, la Direzione Regionale stipulerà un **accordo di valorizzazione** includente il deposito dei beni ai sensi dell'art. 112, comma 4 del D.Lgs. 42/2004. L'accordo di valorizzazione dovrà prevedere in ogni caso, a prescindere dalla proprietà del Museo, la presenza tra i soggetti sottoscrittori della Regione quale soggetto cui compete la responsabilità sui musei degli enti locali.

L'accordo sarà accompagnato da un **inventario degli oggetti depositati** con le modalità del conferimento in uso. Ove esso manchi, sarà redatto, prima della consegna, a cura della Soprintendenza e a spese dell'Ente che l'ha richiesta. L'affidatario assumerà gli obblighi di custodia e conservazione, nonché quelli relativi alla catalogazione; l'attività di catalogazione dovrà in ogni caso conservare i numeri di inventario precedenti, eventualmente aggiungendo nuove numerazioni, senza cancellare le precedenti.

Il conferimento dovrà prevedere una scadenza di medio-lungo periodo (massima: **10 anni**), rinnovabile, con almeno una fase intermedia di ricognizione inventariale, anche a campione, e, soprattutto, di verifica da parte della Soprintendenza competente della persistenza dell'idoneità dei requisiti della struttura espositiva e delle garanzie per la sicurezza e la conservazione dei beni accertati al momento del deposito. Qualora questi non risultino più sussistenti, il Direttore Regionale dovrà valutare se siano ripristinabili in breve tempo, o se si renda necessaria una cessazione del conferimento ed il recupero dei materiali. Ove, per qualsiasi motivo, il Museo, o l'organismo gestore che ha avuto in consegna i beni, cessi di esistere, il consegnatario dovrà essere tenuto a restituire i beni al Ministero, in buono stato di conservazione. Si dovrà prevedere che nell'ipotesi che si tratti di intere collezioni muscali e nel caso di scadenza dell'organismo gestore, l'Ente pubblico di garanzia (la Regione o l'Ente locale) sia obbligato ad assicurare la continuità del servizio.

Dovrà inoltre essere salvaguardato il diritto dell'Amministrazione statale di poter disporre, con ragionevole preavviso (tre mesi), degli oggetti conferiti, per esposizioni, nazionali o internazionali, di interesse del Ministero. I prestiti da parte del Museo consegnatario ad altri musei ed ogni trasferimento in Italia e all'estero dovranno essere soggetti ad autorizzazione dall'Amministrazioni secondo le norme vigenti.


Nel caso si conferiscano insieme di materiali in sale appositamente predisposte o interi musei già allestiti, in aggiunta alle misure sopra dette e alle altre specifiche previste dallo statuto del museo, l'accordo dovrà dettare, oltre alle misure generali relative ai modi di conservazione dei beni ed alle eventuali necessarie opere di restauro, da effettuarsi, nei casi più complessi, con il parere della Soprintendenza, le eventuali condizioni di conservazione dell'allestimento e riservarsi di autorizzare i modi per variarlo.

I principi introdotti dagli artt. 112 e 115 del Codice rendono necessario che anche per i depositi già concessi in passato (nelle diverse forme) venga operata una **ricognizione** (prevedendo anche una fase di riscontro inventariale eseguita ai sensi del R.D. 1917 del 26 agosto 1927), al fine di operare anche per essi una valutazione di adeguatezza dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari degli enti interessati, onde stipulare nuovi accordi conformi alle norme del Codice. Essa potrà essere avviata dalle Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici adoperando il formato di scheda allegato a tal fine predisposto dalla Direzione Regionale della Lombardia o altro analogo.

Si resta in attesa di conoscere i risultati della suddetta ricognizione e si resta a disposizione per ogni utile approfondimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Stefano De Caro



Ente depositario	Struttura ove il deposito è in essere	materiale depositato	stima o indicazione delle quantità

eventuali rifer. Inventariali o catalogafici	tipo di atto eventualmente esistente	estremi dell'atto	data	durata